

Legge regionale 28 novembre 1997 , n. 35 - TESTO VIGENTE dal 18/04/2001

Norme di attuazione del programma comunitario Konver.

Art. 3

- 1.** Alla concessione dei contributi si provvede, limitatamente alle imprese del settore industriale, sentito il parere del Comitato tecnico consultivo di cui all'articolo 43 della legge regionale 20 gennaio 1992, n. 2 e successive modificazioni.
- 2.** I contributi sono erogati previa presentazione della documentazione comprovante gli oneri effettivamente sostenuti dall'impresa per le attività oggetto dell'intervento ammesso ai benefici.
- 3.** I contributi possono, su richiesta, essere anticipati nella misura massima del 50 per cento del loro ammontare previa presentazione da parte dell'impresa di idonea fideiussione bancaria o assicurativa.
- 4.** Per le modalità di presentazione della fideiussione si applica l'articolo 4 della legge regionale 4 gennaio 1995, n. 3.